

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale **chiediamo ai lettori** (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di **trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati):** decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

NUOVE FORME DI CRIMINALITÀ AMBIENTALE: ANCORA IN MATERIA DI BIOMASSE

Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 36919 del 27 aprile 2023 - 7 settembre 2023

Una vicenda già esaminata in questa rubrica (*"Biomasse, ai margini di un illecito"* - Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 22321 del 21 aprile - 23 maggio 2023, *Ecoscienza* 2/2023) ha avuto un ulteriore sviluppo in una sentenza della Corte di Cassazione, dimostrando come le norme sui delitti contro l'ambiente possano e debbano trovare applicazione a fatti illeciti sempre nuovi e collegati allo sviluppo di settori di (sicuro) interesse economico e (potenziale) interesse criminale.

In questo caso la Cassazione si è pronunciata in un procedimento di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine al reato di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. con riferimento a un'ipotesi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle energie rinnovabili, con specifico riferimento alle attività di conferimento di legno cd. cippato alle centrali a biomassa. L'indagato è ritenuto responsabile di aver partecipato a una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e di reiterate truffe ai danni del gestore del servizio energetico nazionale per avere, in qualità di socio di una società attiva nel settore della produzione di legnami e cippato per biomasse, effettuato trasporti di materiale di segheria, falsificando le bolle di accompagnamento e la relativa documentazione, al fine di conferire alle centrali biomassa materiale non conforme, per complessive 507,58 tonnellate, in circa tre mesi, dissimulandone la reale qualità e provenienza.

Il quadro accusatorio risulta poi aggravato dal fatto che l'indagato avrebbe agito per agevolare un sodalizio criminale e alcune articolazioni criminali, che si ritiene abbiano organizzato, in regime di monopolio, il trasporto del cd. cippato in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme, con la complicità dei responsabili degli impianti a biomassa.

I fatti oggetto del procedimento si inseriscono in un articolato fenomeno nel quale risulta essere stato realizzato - in ossequio a una logica tipicamente associativa - un cartello di imprese in grado di assicurarsi appalti boschivi indetti da enti pubblici garantendosi il massimo profitto, con il consenso della criminalità organizzata, attraverso la pianificazione dei prezzi del cippato e la selezione delle imprese che avrebbero potuto effettuare i conferimenti in centrale. I giudici della misura cautelare hanno, dunque, ritenuto esistente di una compagine associativa organizzata e stabilmente dedita al trasporto illecito di rifiuti e alla commissione di truffe, connotata da una struttura stabile e tendenzialmente permanente, desumibile dalla creazione di un cartello di imprese (di cui una riconducibile all'indagato nel procedimento penale) operanti in sinergia e in funzione della realizzazione di obiettivi condivisi, oltre che da un programma criminoso indeterminato, ricavabile dalle modalità seriali e standardizzate dei

traffici e dei conferimenti del cippato, caratterizzate da carichi di ingenti quantità di materiale legnoso, misto ad altri rifiuti non tracciabili, e dalla sistematica falsificazione dei documenti di trasporto.

Più nel dettaglio, l'indagato è ritenuto responsabile di plurimi conferimenti di materiale proveniente da un impianto produttivo riconducibile a una delle famiglie facenti parte del sodalizio criminale, indicando nella documentazione diversa e fittizia provenienza, attraverso la falsificazione delle bolle di accompagnamento e della relativa documentazione di trasporto, in questo modo facilitando il conferimento di materiale non conforme.

Il materiale trasportato dall'indagato veniva indicato nella documentazione di trasporto come cippato, nella specie *chips* di frutteto, destinate a centrali di biomasse, effettuati a nome della società dell'indagato e documentalmente provenienti da un'azienda agricola diversa.

Il materiale effettivamente trasportato non era effettivamente tracciabile e consisteva, qualitativamente, in scarti della lavorazione del legno e cippato di segheria, per cui la società dell'indagato e i responsabili della segheria agivano in ossequio a un meccanismo concordato e consolidato, con la complicità di autotrasportatori, che percorrevano tratte chilometriche fittizie.

La consapevolezza del ricorrente sull'illiceità della condotta serialmente posta in essere è stata altresì attestata in fase di intercettazioni, in particolare da una conversazione in cui redarguiva un autotrasportatore che lamentava la difficoltà nel predisporre la giustificazione, sul piano documentale, della provenienza del carico.

Stante la natura di rifiuti dei materiali conferiti, così come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. a), Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, il Tribunale del riesame aveva ritenuto parimenti integrati i presupposti del delitto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., quantomeno a livello di gravità indiziaria, alla luce del citato allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, nonché del compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti.

La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento cautelare, in ordine però a motivazioni diverse dal capo di imputazione del traffico illecito di rifiuti, quindi occorrerà attendere per comprendere l'evolversi della vicenda giudiziaria.

Di certo ciò che emerge, è - come si è detto in apertura - che il mondo degli ecoreati subisce periodicamente delle evoluzioni, in base alle diverse circostanze che possono spingere singoli soggetti o sodalizi criminali alla commissione di fatti illeciti.

Quel che tutto accomuna è la ricerca di quel "ingiusto profitto", elemento essenziale del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., come in diverse casistiche già trattate nell'ambito di questa rubrica. Nel caso di specie le attività del sodalizio sono legate al profitto proveniente dal gestore dei servizi energetici, erogatore di incentivi (da qualificarsi erogazioni pubbliche a norma dell'art. 640-bis del Codice penale) connessi alla vendita di energia, derivante dall'impiego del cippato negli impianti di biomasse.